



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 173 – 30 GIUGNO 2021

Riunione del 23/06/2021

**84.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:**

- Sig.ra S. P.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente |
| - Avv. Massimo Argirò | Componente - estensore |

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

- S. P., per avere, in violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2019/20 nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, omesso di aderire all'invito del sodalizio di appartenenza a sottoporsi alla visita medica al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica.

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'atleta minorenni per l'udienza del 23 giugno 2021, in modalità videoconferenza.



A detta udienza compariva l'atleta e il proprio genitore, Sig. G. P., i quali rilasciavano spontanee dichiarazioni riportandosi anche ai propri scritti difensivi e confermando di aver provveduto - successivamente all'esposto del sodalizio - a far pervenire il certificato di idoneità medica.

Il procuratore federale presente, Avv. Giorgio Guarnaschelli, illustrava l'atto di deferimento proponendo di applicare idonea sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpata.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto trasmesso in data 10 novembre 2020 dal Presidente della Giorgione Pallavolo, nel quale veniva evidenziato che l'atleta Sig.ra S. P., pur regolarmente invitata, non aveva provveduto a consegnare il certificato medico richiesto e prescritto dalle normative federali, documento propedeutico per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2020/21.

A sostegno dell'esposto veniva allegata convocazione mail del 21 ottobre 2020 nella quale veniva, altresì, rappresentata all'atleta la necessità di rinnovare il certificato medico scaduto in data 30 ottobre 2019.

Orbene non vi è dubbio che la condotta antiregolamentare dell'atleta risulti accertata sia perché documentata, sia perché ampiamente confermata dalla stessa nei propri scritti difensivi.

È parimenti incontrovertibile che tale condotta integri la violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione e che, pertanto, legittimi l'applicazione di un'equa sanzione.

Lo status di atleta tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra - oltre a quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti - anche quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità; onere che, peraltro, sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta.

Il ravvedimento successivo dell'atleta, che ha in un secondo momento assolto tale onere trasmettendo la certificazione di idoneità, non può in questo caso avere efficacia scriminante.



Il Tribunale ritiene pertanto di sanzionare l'atleta come indicato in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta S. P., la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Roma, 28 Giugno 2021

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 giugno 2021